30935/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere -
Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere -

SENTENZA N. 983/2015

REGISTRO GENERALE N. 46108/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIOTTA GIUSEPPE N. IL 19/12/1954
CIOTTA COSIMO N. IL 09/09/1982
CIOTTA CARLO N. IL 29/06/1984
CIOTTA LAURA N. IL 28/03/1977
PROCACCINI ANNA N. IL 13/04/1961
CASCELLA MARCO N. IL 01/08/1954
ZOTTI FILOMENA N. IL 15/05/1958

avverso il decreto n. 50/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la confisca di prevenzione di alcuni beni riferibili al patrimonio di Ciotta Giuseppe, dichiarato genericamente pericoloso con procedimenti avviati nel 2007 e nel 2009, nonché degli intestatari fittizi (ovvero dei figli Laura, Cosimo e Carlo, della moglie separata Procaccini Anna, del di lei padre Procaccini Giuseppe, nonché dei terzi Cascella Marco e Zotti Alessandra). La Corte di appello rilevava la assoluta sproporzione dei capitali impiegati per l'acquisto dei beni confiscati con i redditi accertati. I beni confiscati venivano ritenuti provento della attività illecita del Ciotta Giuseppe posta alla base del duplice accertamento di pericolosità.

La Corte territoriale ribadiva la natura di misura di sicurezza della confisca di prevenzione ed evidenziava come la stessa Corte europea dei diritti umani aveva ritenuto compatibile con la Convenzione il sistema delle misure di prevenzione italiano.

Il collegio territoriale riteneva inoltre non ammissibile per carenza di interesse il ricorso del Ciotta Giuseppe volta a contestare le intestazioni fittizie; si riteneva che l'impugnativa del proposto volta a contestare la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica implicherebbe il riconoscimento della effettiva disponibilità dei beni e, dunque si tradurrebbe nella «ammissione del presupposto legittimante l'ablazione del cespite».

Nella valutazione delle singole posizioni la Corte evidenziava che le intestazioni dei beni agli interposti avvenivano nel periodo in cui si era manifestata la pericolosità del proposto; veniva altresì rilevata la incapacità reddituale degli intestatari e la riconducibilità delle attività delle società confiscate alla attività gestita dal Ciotta Giuseppe.

2. Ricorreva avverso tale provvedimento il difensore di Giuseppe Ciotta (avv. De Longis) che deduceva:

2.1 questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di misure di prevenzione che, nella prospettiva del ricorrente doveva essere qualificata come "penale" ed in quanto tale non rispettava i livelli di garanzia imposti dall'art. 6 della Convenzione di Roma in materia di tutela del diritto di difesa, con specifico riguardo al diritto alla assunzione della prova in contraddittorio, al diritto di essere posti a conoscenza tempestiva dei dettagli dell'accusa ed alla tutela della presunzione di innocenza;

2.2. violazione dell'art. 4 della legge 1423 del 1956 in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Ciotta Giuseppe. Si deduceva che

il proposto, contrariamente a quanto indicato dalla Corte territoriale, aveva interesse a dimostrare che i beni di cui si assumeva l'intestazione fittizia a terzi non erano a lui riconducibili, per evidenziare la reale portata del patrimonio nella sua disponibilità, essenziale ai fini della valutazione di proporzione con i redditi; la decisione di merito sarebbe dunque illegittima nella parte in cui stabiliva che «l'impugnativa del proposto diretta a contestare la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica andrebbe intesa quale implicito riconoscimento di effettiva disponibilità e, dunque, ammissione del presupposto legittimante l'ablazione del cespite», con conseguente illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse;

2.3.violazione dell'art. 2 ter comma 14 lett. a) della legge 575 del 1965 e dell'art. 4 comma 9 e comma 10 della legge 1423 del 1956.

Si deduceva che era stata illegittimamente estesa la presunzione contenuta nella legge n. 1423 del 1956 oltre i due anni previsti dalla norma. La Corte territoriale aveva infatti indicato che «nel caso di specie deve osservarsi che gli acquisti risalgono ad un arco temporale preso in considerazione dal primo decreto applicativo di misura di prevenzione del 1997 nonché in massima parte al biennio precedente la proposta per l'applicazione di nuova misura di prevenzione»; le valutazioni della Corte d'appello, nella prospettiva difensiva, sarebbero radicalmente diverse da quelle utilizzate dal primo giudice, il che avrebbe leso il diritto di difesa del proposto.

3. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di Procaccini Anna e Ciotta Cosimo, Ciotta Carlo e Ciotta Laura che deduceva:

3.1.questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 *sexies* comma 1 d.l. 306 del 1992 per violazione degli artt. 24, 25, 27, 11 commi 2,3,4 e 41 della Cost. nella parte in cui non essendo previsto un termine entro il quale l'autorità giudiziaria deve avanzare la propria richiesta, con conseguente lesione del diritto di difesa e mancato rispetto del il principio della certezza del diritto; si deduceva altresì la «violazione degli artt. 6 e ss CEDU e 111 Cost. sul giusto processo e artt. 24 comma 2 e 27 comma 2 Cost. per violazione del diritto di difesa». In particolare si deduceva che la normativa censurata richiedendo una sorta di inversione dell'onere della prova o quanto meno una presunzione *iuris tantum* di illecita provenienza dei beni entrava in contrasto con la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Convenzione Edu;

3.2. si censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui ometteva di vagliare la documentazione che attesterebbe che l'insieme delle entrate derivanti dalla somma dei redditi da lavoro dei coniugi ed il contributo post sismico potevano giustificare la provenienza dei beni e confutare l'asserita

sproporzione. Si deduceva, inoltre, che ai fini della valutazione della proporzione non doveva farsi riferimento al complesso dei beni nel patrimonio finale del proposto, ma piuttosto ai redditi esistenti al momento dei singoli acquisti.

Con riguardo alla Procaccini ed al Ciotta Cosimo:
3.3. si censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui non teneva conto del fatto che la Procaccini aveva accantonato dei risparmi lavorando; inoltre la ditta della Procaccini Anna non aveva acquistato macchinari di ingente valore dato che si era sempre avvalsa della locazione finanziaria. Analoga carenza si deduceva in ordine alla posizione del Ciotta Cosimo;

Con riguardo al Ciotta Carlo:
3.4. si censurava il fatto che l'indagine sulla provenienza dei beni del Ciotta non si era estesa al periodo precedente la costituzione delle società; il che avrebbe consentito di verificare la lecita provenienza delle somme si denaro investite dal Ciotta; si rimarcava che nel 2002 il Ciotta Carlo riceveva la liquidazione della somma di euro 45.448,00 a titolo di risarcimento del danno; tale somma veniva incomprensibilmente ritenuta insufficiente al contemporaneo soddisfacimento delle esigenze di vita «del nuovo nucleo familiare» ed all'avvio della duplice attività di impresa; senonchè il ricorrente contraeva matrimonio nel 2012 e non nel 2004.

Con riguardo alla Ciotta Laura:
3.5. si deduceva il mancato approfondimento istruttorio mediante l'audizione dei testi indicati dalla difesa che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato che gli acquisti erano stati effettuati con i risparmi della donna e con i regali effettuati dai parenti della medesima. Si deduceva che gli acquisti risalivano ad un periodo in cui il Ciotta Giuseppe sottoposto a misura di sicurezza era sottoposto a controlli molto serrati e risultava impegnato esclusivamente nello svolgimento di attività lavorativa; la buona condotta del Ciotta Giuseppe risultava ribadita anche nel provvedimento che rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della Sorveglianza speciale il 21 aprile del 1997.

4.Ricorreva per cassazione anche il difensore di Cascella Marco e Zotti Filomena che deduceva:
4.1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis comma 3 della legge 575 del 1965 e dell'art. 2 ter comma 2 della stessa norma. Si rimarcava che non vi era alcun rapporto di parentela tra il Ciotta Giuseppe ed i ricorrenti e che pertanto la Corte territoriale non poteva fare ricorso alla inversione dell'onere della prova; la

prova della riconducibilità dei beni vincolati al Ciotta Giuseppe sarebbe dunque mancante. Segnatamente: si ribadiva la erroneità delle circostanze di fatto poste a base del giudizio di interposizione fittizia con specifico riferimento, tra l'altro, al fatto che la sede dell'azienda sequestrata si trovava «all'interno della proprietà in *leasing* a Procaccini Anna» e che i debiti della società appellante erano stati ripianati da Procaccini Anna con garanzia di Procaccini Giuseppe; 4.2.violazione dell'art. 2 ter comma 3 della legge 575 del 1965 nella misura in cui si era erroneamente valutata la sproporzione in quanto non era stata fornita la prova della disponibilità dei beni da parte del Ciotta Giuseppe; peraltro sulla asserita sproporzione era stato negato il contraddittorio attraverso l'esame dell'amministratore giudizio che aveva offerto dei dati che la difesa contestava, da ultimo si rilevava che il tribunale avrebbe dovuto valutare per ogni singolo bene mobile e immobile se l'acquisto trovasse ragionevoli giustificazioni nelle attività e nella situazione finanziaria del momento dell'interessata;

5. Nell'interesse di Ciotta Giuseppe, Ciotta Cosimo, Ciotta Carlo, Ciotta Laura, Procaccini Anna.
Con motivi aggiunti proposti il 27 maggio 2014 l'avv. Vannetiello rimarcava la natura sostanziale della confisca di prevenzione con conseguente irretroattività della normativa sfavorevole. Si rimarcava che la pericolosità del Ciotta Giuseppe era stata oscillante ed ondivaga; la motivazione offerta in ordine alla correlazione cronologica tra emersione della pericolosità ed acquisizione del bene sarebbe pertanto apparente.

6. Con memoria depositata il 26 maggio 2014 la difesa di Ciotta Giuseppe (avv. De Longis) deduceva:
6.1. violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 200, 202, 203 cod. pen. nonchè degli artt. 2 bis comma 6 bis come novellato dalla legge n. 94 del 2006 art. 11 ter legge 125\2008 che ha abrogato l'art. 14 della legge n. 55 del 1990 e l'art. 2 ter comma 14 lett. a) come aggiunto dalla legge 125 del 2008. Si deduceva che disancorare la misura di prevenzione dall'accertamento della pericolosità attuale aveva come effetto quello di estrarre le misure di prevenzione dalla categoria delle misure di sicurezza per inserirle nell'area delle sanzioni penali: la natura sanzionatoria impedirebbe l'applicazione retroattiva della nuova disciplina;
6.2. violazione dell'art. 586 cod. proc. pen. Si ribadiva che il Ciotta aveva interesse a dimostrare l'assenza di interposizione fittizia al fine di dimostrare la reale entità del patrimonio e dunque la proporzione con i redditi dichiarati.

6.3. violazione dell'art. 2 ter comma 14 lett. a) della legge 575 del 1965. Si deduceva l'erronea estensione della presunzione di interposizione fittizia oltre il biennio indicato dalla norma fino a coprire l'intero periodo intercoerrente tra l'una e l'altra proposta;
6.4. illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 2 bis e 2 ter della legge 575 del 1965 per come trasfusi nel D.lgs 159 del 2011 in riferimento agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo per il tramite del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. Si deduceva la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione alla luce dei criteri di "Engel" indicati dalla Corte di Strasburgo: tale natura penale rendeva la disciplina censurata incompatibile con i diritti tutelati dagli artt. 6 e 7 della Convenzione di Roma.

6. Con note difensive depositate il 6 giugno 2014 la difesa Di Ciotta Giuseppe, Ciotta Cosimo, Ciotta Laura e Procaccini Anna (avv. Vannietello) si ribadiva la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione e si segnalava che nel fascicolo processuale risultavano assenti le memorie difensive e gli allegati depositate nell'interesse dei ricorrenti nonostante fossero indicate nell'indice degli atti. La assenza di tali atti avrebbe prodotto la nullità del giudizio di appello.

7. La difesa del Ciotta (avv. Vannetiello) il 5 maggio 2015 presentava ulteriori memorie difensive.
7.1. Si richiamavano i principali argomenti difensivi e si rilevava che non c'era corrispondenza tra accertamento della pericolosità ed acquisto dei beni poi vincolati; a fronte di una pericolosità "oscillante ed ondivaga" il decreto impugnato non indicava né il valore d'acquisto, né in quale anno i beni venivano acquistati; Si deduceva che il tribunale di Benevento nel 97 contrariamente a quanto affermato del decreto non dichiarava la pericolosità del proposto Ciotta Giuseppe. La pericolosità del Ciotta sarebbe stata poi esclusa con un provvedimento del 2003. Si chiedeva l'annullamento senza rinvio in relazione ai beni che sarebbero entrati nel patrimonio del proposto antecedentemente la prima manifestazione di pericolosità. Si indicava che diversi beni erano stati fatti prima della dichiarazione di pericolosità e altri erano stati in un momento successivo a quello in cui la pericolosità veniva esclusa. Si producevano inoltre documenti che, nella prospettiva difensiva, dimostravano la legittimità degli acquisti dei beni confiscati.
7.2. Si deduceva la illegittimità della revoca dell'esame del teste Zeno amministratore giudiziario e la apparenza della motivazione in ordine alla sproporzione.

7.4.Si ribadiva la legittimità degli acquisti della Piraccini Anna e la omessa valutazione delle allegazioni difensive depositate dall'avv. Scarinzi Raffaele.

8. Il procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'infondatezza della questione di costituzionalità e per il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso proposto nell'interesse di Ciotta Giuseppe dall'avv. De Longis (precisato nei contenuti nella memoria depositata dallo stesso avv. De Longis il 26 maggio 2014).

1.1.1. La questione di legittimità costituzionale proposta, fondata sulla asserita natura sanzionatoria della confisca di prevenzione è manifestamente infondata.

La natura di misura di sicurezza della confisca di prevenzione è stata di recente affermata dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione. Segnatamente: è stato chiarito che le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. (Cass. sez. un. n. 4880 del 26.6.14, dep. 2015, rv 262602). Nel corpo della pronuncia soono chiariti anche i rapporti tra normativa interna e diritti convenzionali; si legge infatti: «la Corte di Strasburgo ha escluso che, in rapporto ai criteri identificativi della *penalty* e della *matière pénale* - come individuati da consolidata linea interpretativa, maturata sulla scia delle sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi; 09/01/1995, Weich c. Regno Unito; 30/08/2007, Sud Fondi c. Italia ed altre, alla luce degli artt. 6 e 7 CEDU, e cioé: natura dell'infrazione secondo il diritto interno; natura della sanzione e concreta gravità della stessa - fosse giustificabile l'inquadramento dell'istituto nella categoria sanzionatoria. Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del *ne bis in idem* dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, Capitani e Campanella c. Italia; 02/02/2010, Leone c. Italia; 05/01/2010, Bongiorno c. Italia; 08/07/2008, Perre c. Italia; 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è

puntualizzato che la previsione convenzionale violata, *ex* art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale". La sentenza Corte EDU del 22/02/1994, Raimondo c. Italia, ha osservato che la confisca di prevenzione é «destinata a bloccare i movimenti di capitali sospetti per cui costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo flagello». La sentenza del 15/06/1999, Prisco c. Italia, ha affermato che la confisca di prevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto dell'organizzazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere relazione». Va, del resto, considerato che l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati-membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale» (Cass. sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep 2015, Rv. 262603).

In sintesi: la confisca di prevenzione diretta nei confronti delle persone dichiarate "genericamente" pericolose mira a sottrarre dal circuito dell'economia legale i beni di presumibile provenienza illecita, il cui possesso non sia giustificato da chi è stato dichiarato pericoloso ed ha effettuato l'acquisto del bene nel periodo in cui la pericolosità era manifesta; all'evidenza non si tratta di una misura che sanziona una "specifica condotta", ma piuttosto una misura correlata ad una "condizione di pericolosità", che trascende la consumazione di specifici reati.

Il tratto determinante della "sanzione" è, infatti, la sua sinallagmatica riconducibilità all'accertamento di responsabilità per uno specifico reato, ovvero una precisa condotta inquadrabile in una fattispecie delittuosa. Diversamente: la confisca di prevenzione, nella lettura offerta dalla Cassazione, non presuppone l'accertamento di responsabilità per un determinato reato, ma richiede piuttosto la valutazione della esistenza di un diffuso stato di pericolosità, che può manifestarsi nella consumazione di reati, ma che da questi, di regola, prescinde; tale stato legittima le verifiche in ordine alla provenienza delle risorse a disposizione della persona pericolosa e la eventuale, conseguente, incisione patrimoniale.

E' noto che la dichiarazione di pericolosità può prescindere dall'accertamento di responsabilità penale: si tratta di un apprezzamento diverso da quello che conduce alla condanna e che implica l'analisi della complessiva condotta di vita del proposto.

Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza di tale condizione, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. Nella medesima linea, d'altra parte, si è collocata pure la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale (Grande Camera, 1 marzo - 6 aprile 2000, Labita e, Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della CEDU il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali; mentre il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati. Il tutto in linea con le profonde differenze, di procedimento e di sostanza che è possibile intravedere tra le due sedi, penale e di prevenzione: "la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio della azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato e che sono ... verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari delibazione di prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione (v. Corte cost., sentenza n. 275 del 1996)" (Cass., Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo).

Si ribadisce dunque in accordo con l'autorevole approdo ermeneutico raggiunto dalle sezioni unite che la confisca di prevenzione presuppone l'accertamento della pericolosità della persona incisa, che è radicalmente diverso dall'accertamento in ordine alla commissione di un reato: il che rassicura circa la natura non sanzionatoria dell'istituto, che resta sottratto all'area della "materia penale" per essere, ormai pacificamente, assorbito in quella delle misure di sicurezza reali e preventive, ovvero quelle misure dirette ad eliminare le condizioni per lo sviluppo della economia fondata sulla circolazione di beni di provenienza illecita.

La piena condivisione di tale interpretazione rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta, anche nella parte in cui si assume che il processo di prevenzione non sia sorretto dalle garanzie tipiche del processo penale. Si tratta di procedimenti diversi che trovano punti di contatto significativi nella estensione al processo di prevenzione di alcune garanzie tipiche

del processo penale (come ad esempio la pubblicità dell'udienza), senza che tale convergenza si risolva in coincidenza, essendo radicalmente diversi i presupposti e finalità del processo volto all'accertamento di responsabilità penale rispetto a quelli che connotano l'azione di prevenzione connessa alla applicazione delle misure preventive di sicurezza.

1.1.2. L'inquadramento della confisca di prevenzione nell'area delle misure di sicurezza consente di ritenere assorbiti nelle motivazioni sopra esposte anche le deduzioni in ordine alla natura sanzionatoria della confisca (con conseguente irretroattività della relativa disciplina) proposte dall'avv. Vannietiello con i motivi del 27 maggio 2014 e le note difensive del 6 giugno 2014.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. De Longis nell'interesse del Ciotta Giuseppe è infondato.

Appaiono condivisibili le argomentazioni difensive in ordine alla sussistenza di un interesse del proposto a contestare l'interposizione fittizia. E' indubbio infatti che la valutazione della proporzione tra risorse economiche lecite e patrimonio disponibile deve essere effettuato tenendo in considerazione anche le somme ricondotte al proposto attraverso il riconoscimento della intestazione fittizia: di qui il riconoscimento dell'interesse a ricorrere.

Si condivide, sul punto, la giurisprudenza secondo cui il proposto è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi quando esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite (Cass. sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256265).

Di contro, non si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale nel procedimento di prevenzione, sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario (Cass. sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259510; Cass. sez. 2 n. 15474 del 20/01/2012, Rv. 252811; Cass. *Sez.* 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 2011, Rv. 249499). Tale orientamento si fonda sulla lettura dell'interesse a contestare la interposizione fittizia come esclusivamente diretto ad ottenere la restituzione del bene, in quanto la legittimazione alla impugnazione spetterebbe solo al terzo, ovvero all'unico avente diritto alla restituzione.

Ma è di tutta evidenza, che l'impugnazione del proposto può anche non essere diretta alla restituzione, ma piuttosto a sostenere la non riconducibilità dei beni al proprio patrimonio ai fini della revisione del giudizio di sproporzione. Poiché l'incisione patrimoniale che consegue alla confisca di prevenzione si fonda sulla valutazione della sproporzione del patrimonio riconducibile al proposto rispetto alle risorse legittime disponibili, non può negarsi che esista un interesse del presunto interponente a contestare la riconducibilità dei beni dei terzi al suo asse patrimoniale ed a contestare sotto tale specifico profilo il giudizio di sproporzione e, in ultimo, la legittimità del vincolo reale.

Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto: in materia di misure di prevenzione il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia ed a dimostrare la esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari laddove dimostri che la esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di proporzione e, dunque, sulla legittimità della confisca di prevenzione; il proposto non ha invece alcun interesse laddove intenda ottenere la restituzione dei beni intestati ai terzi.

Nel caso di specie il riconoscimento della carenza di interesse da parte della Corte di appello, per quanto non aderente alla esposta linea interpretativa, non ha effetti sulla legittimità della confisca, la cui giustificazione "resiste" alla rilevata violazione di legge.

I congiunti ed i terzi ritenuti intestatari fittizi hanno infatti proposto impugnazione consentendo comunque la verifica della legittimità della riconduzione dei beni loro intestati al proposto; inoltre: il giudizio di sproporzione risulta confermato anche se si considerano esclusivamente i beni riconducibili direttamente al proposto.

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Ciotta Giuseppe dall'avv. De Longis si presenta infondato.

L'art. 2 ter comma 14 (introdotto dalla citata L. 125/08) conferma il "rigore" con cui il legislatore valuta i trasferimenti tra stretti parenti e affini, prevedendo: «ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado».

Nel caso di specie il tribunale evidenziava che i beni in relazione ai quali poteva ritenersi operante la presunzione con conseguente attenuazione degli oneri di

prova in capo alla pubblica accusa era stati trasferiti nel periodo intercorrente tra la prima proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e la proposta di misura reale per cui si procede. Specificamente: il collegio territoriale evidenziava come le intestazioni ritenute fittizie erano in parte risalenti al periodo in cui era stata chiesta la applicazione della prima misura personale (ovvero il 1997) e per la gran parte erano risalenti al biennio immediatamente precedente la richiesta di applicazione della misura patrimoniale per cui si procede.

Il ricorrente si doleva della estensione della presunzione oltre il biennio antecedente la proposta di misura patrimoniale per cui si procede fino a ricomprendere l'arco temporale intercorrente tra la prima proposta di applicazione della misura personale e la proposta di confisca.

La scelta interpretativa del collegio territoriale, ovvero l'estensione della presunzione al biennio antecedente la proposta di misura di prevenzione personale ha l'inaccettabile l'effetto di espandere il periodo di attenuazione degli oneri probatori gravanti sull'accusa in modo non prevedibile e, quindi, non circoscritto entro confini temporali certi. Nulla esclude infatti che la proposta per la applicazione della misura personale preceda di diversi anni la istanza di confisca. Tale estensione del periodo di attenuazione dell'onere probatorio potrebbe in ipotesi essere giustificata dalla emersione della pericolosità riconducibile alla proposta di prevenzione personale (considerato il suo perdurante necessario collegamento con quella reale); tuttavia si ritiene non superabile il dato letterale che indica come il legislatore abbia inteso perimetrare in modo chiaro e definito l'estensione della presunzione limitandola ai due anni precedenti la proposta di confisca. Per mantenere stabile tale indicazione temporale, senza impreviste dilatazioni, il termine indicato non può che riferirsi ai due anni precedenti la proposta di applicazione della misura patrimoniale.

Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: la presunzione indicata dall'art. 2 ter comma 14 della legge n. 575 del 1965 nella attuale formulazione deve intendersi limitata al biennio che precede la applicazione della sola misura di prevenzione patrimoniale, senza possibilità di estendere la presunzione all'arco temporale che intercorre dal biennio precedente alla pregressa proposta di applicazione della misura di prevenzione personale fino alla applicazione del vincolo reale.

La limitazione della presunzione al biennio precedente la misura patrimoniale per cui si procede esclude che possa essere considerato attenuato l'onere di dimostrare la riconducibilità dei beni dei ricorrenti al Ciotta Giuseppe oltre la data del 23 giugno 2009. Il collegio territoriale tuttavia, come sarà esposto nel

dettaglio in occasione della analisi dei singoli ricorsi presentati dai terzi intestatari non ha fatto ricorso alla presunzione per dimostrare la riconducibilità dei beni dei congiunti al proposto interponente, ma ha utilizzato una serie di elementi di prova "diretta" mettendo in relazione il periodo dell'acquisto con la pericolosità del proposto e con la assenza di redditi leciti dei ricorrenti.

La rilevata violazione di legge non incide dunque sulla complessiva legittimità del provvedimento impugnato, che "resiste" al vizio riconosciuto.

1.1.3. Manifestamente infondati sono anche i motivi nuovi proposti dall' avv. Vannetiello con atto del 27 maggio 2014.

Il motivo nuovo che deduce la natura sanzionatoria della confisca è manifestamente infondato, come specificato nella trattazione della questione di costituzionalità proposta con il ricorso dell'avv. De Longis (§ 1.1.1)

I motivi nuovi relativi: a) alla mancata audizione dell'amministratore giudiziario Zeno (proposto con il ricorso principale dall'avv. Del Grosso anche nell'interesse di Cascella e Zotti); b) alla mancata considerazione dei contenuti della memoria proposta dall'avv. Scarinzi il 30.9.11 c) alla correlazione cronologica tra acquisizione dei beni e pericolosità del proposto sono inammissibili in quanto non riconducibili ai motivi di ricorso originario.
Sul punto il collegio ribadisce e condivide l'orientamento secondo cui la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Cass. *Sez.* 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482; Cass. *Sez.* 6, n. 27325 del 20/05/2008, Rv. 240367)
1.1.4. La memoria del 5 maggio 2015 depositata dall'avv. Vannietiello (nell'interese di Ciotta Giuseppe, Ciotta Cosimo, Ciotta Carlo, Ciotta Laura, Procaccini Anna) ripropone le doglianze già trattate ed insiste sulla non coincidenza del momento in cui venivano effettuati gli acquisti dei beni confiscati con l'accertamento della pericolosità del Ciotta Giuseppe.

Si tratta di doglianza suggerita dall'interpretazione offerta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia che riconosce la natura di misura di sicurezza della confisca di prevenzione (Cass. sez. un. n. 4880 del 26.6.14, dep. 2015, rv 262602) e che chiarisce la necessità che la condizione di pericolosità generica esista nel momento dell'acquisto dei beni vincolati. Tale specifica doglianza propone un argomento non collegato con gli originari motivi di ricorso proposti dall'avv. De Longis, ma piuttosto con i nuovi motivi di

ricorso presentati dallo stesso avv. Vannetiello il 27 maggio 2014, già dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza con i motivi originari. Si tratta di doglianze che mirano ad estende illegittimamente il perimetro del devoluto oltre il raggio individuato con gli originari motivi di ricorso.

2. I ricorsi proposti dall'avv. Condoleo nell'interesse di Procaccini Anna, Ciotta Cosimo, Ciotta Carlo e Ciotta Laura.

2. La questione di costituzionalità proposta dall'avv. Condoleo nell'interesse di tutti i suoi assistiti è manifestamente infondata in quanto il parametro di legge invocato ed asseritamente illegittimo viene individuato nell'art. 12 *sexies* del d.l 306 del 1992, ovvero nella norma di legge che regola la confisca allargata, istituto (radicalmente) diverso dalla confisca di prevenzione che costituisce l'oggetto del presente procedimento. La diversità dei due istituti è stata peraltro di recente ribadita anche dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione (Cass. *Sez.* U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260247).

2.2. Manifestamente infondato è anche l'altro motivo di ricorso comune a tutti gli assistiti dell'avv. Condoleo diretto a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui ometteva di vagliare la documentazione che attesterebbe che l'insieme delle entrate derivanti dalla somma dei redditi da lavoro dei coniugi ed il contributo post sismico ben potevano giustificare la provenienza dei beni e confutare l'asserita sproporzione. La censura intende far passare come violazione di legge per carenza assoluta di motivazione un vizio attinente al percorso logico argomentativo, non deducibile in sede di legittimità in materia di misure di prevenzione.

2.3. Si deduceva, inoltre, che ai fini della valutazione della proporzione non doveva farsi riferimento al complesso dei beni nel patrimonio finale del proposto, ma piuttosto ai redditi esistenti al momento dei singoli acquisti. Si tratta di una deduzione che non trova conferme nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato che ricostruisce le vicende patrimoniali del Ciotta Giuseppe in relazione all'intero periodo (1997- 2009) durante il quale lo stesso era stato dichiarato pericoloso. La Corte territoriale effettua il giudizio di proporzionalità tenendo in considerazione le dichiarazioni ufficiali dei redditi presentate dal proposto nell'arco temporale 1990-2009, nonché la stima dell'amministratore giudiziario che, a sua volta, faceva riferimento ai prezzi indicati negli atti di compravendita ed alla stima effettuata al fine di ottenere i finanziamenti bancari. Decisiva, nella prospettiva della Corte territoriale, è la circostanza che veniva concesso, solo un anno dopo il completamento delle opere, un finanziamento per euro 600.000 con accensione di ipoteca per euro 1.200.000 il che induceva

a ritenere che la stima dell'amministratore poteva essere considerata «prudente e contenuta» (pag 15 del provvedimento impugnato).
Si tratta di una valutazione effettuata in coerenza con i dati processuali emersi, i quali sono stati ritenuti univocamente indicati della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio disponibile necessaria per potere applicare la confisca di prevenzione. Assenti vizi di legge, ed esclusa la apparenza della motivazione, tale valutazione di merito resta sottratta al sindacato di legittimità.

2.3. Le censure specificamente rivolte nei riguardi delle posizioni di Piraccini Anna Ciotta Cosimo, Ciotta Laura e Ciotta Carlo sono manifestamente infondate in quanto propongono all'attenzione della Corte vizi del percorso logico argomentativo e non vizi di legge, ovvero gli unici proponibili in cassazione nella materia delle misure di prevenzione come recentemente confermato anche dalla Corte costituzionale.
La Consulta ha infatti chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono [...] essere valutate alla luce della specifica *ratio* della confisca in esame, una *ratio* che, come ha affermato questa Corte, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (sentenza n. 335 del 1996)» (sentenza n. 21 del 2012).Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce «presupposto ineludibile», e, una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106).

Nel caso di specie la motivazione in ordine al giudizio di sproporzione si presenta tutt'altro che apparente e si fa carico di contrastare gli argomenti proposti con l'atto di appello in relazione a tutti gli intestatari fittizi del Ciotta Giuseppe assistiti dall'avv. Condoleo. Cosi veniva chiarito che la ditta individuale intestata alla Procaccini veniva costituita in costanza del matrimonio di questa con il proposto e durante un arco temporale in cui la pericolosità del Ciotta Giuseppe era emersa chiaramente. Il collegio evidenziava la giovane età della donna la assenza di redditi necessari per l'avvio della attività e la «assoluta assenza di capacità imprenditoriale in genere e nello specifico settore» (edilizia stradale).

Con riferimento a Ciotta Laura veniva evidenziata la assoluta incapacità reddituale della donna a fronte della disponibilità del terreno sito in Campoli Monte Taburno, nonché della Arual Fashion s.r.l. Il terreno veniva acquistato nel 1996 quando la pericolosità del proposto era manifesta e la Ciotta Laura aveva solo 19 anni, e non aveva alcun reddito; mentre la società, della quale era amministratrice dal 2007 era stata costituita in un periodo in cui la stessa era priva di capacità reddituale.

Quanto al Ciotta Cosimo, la Corte territoriale evidenziava che lo stesso risultava titolare della società uni personale Sweet House s.r.l. che aveva ad oggetto la attività di impresa edile stradale; questa era stata costituita da un ex dipendente della Procaccini, attraverso la cessione di un ramo di azienda della ditta della Procaccini Anna, facente capo al coniuge Ciotta Giuseppe; la società passava nella disponibilità del Ciotta Cosimo nel 2007, quando lo stesso percepiva appena 158,00 euro annui.

Con riguardo al Ciotta Carlo la Corte di appello evidenziava che lo stesso era amministratore sia della Vomero immobiliare s.r.l. costituita nel 2004 che della Ciotta costruzioni s.r.l. costituitasi nel 2003. Si rimarcava che, all'atto della costituzione delle società il Ciotta Carlo era appena ventenne e non disponeva di redditi. La Corte territoriale evidenziava che non erano emerse disponibilità lecite riferibili al Ciotta Carlo idonee a giustificare la costituzione della duplice attività di impresa, nonché a soddisfare le esigenze di vita del nucleo familiare costituito con la «compagna» (non moglie) e con i figli avuti da lei. Si rimarcava che non risultava sufficiente a giustificare l'attività economica intrapresa neanche la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Ancora: nessuna giustificazione veniva rinvenuta per la somma che nel 2008 veniva impiegata per l'acquisto dal fallimento di Pierini Giuseppe di un ramo di azienda per la somma di euro 80.000.

La Corte territoriale evidenziava inoltre che le attività svolte dalle società amministrate dai congiunti del proposto risultavano tutte strettamente collegate.

La Corte d'appello forniva una spiegazione articolata ed aderente alle emergenze processuali della rilevata sproporzione tra redditi illeciti dei congiunti del proposto ed attività economiche agli stessi riferibili facendo ricorso non a presunzioni ma a prove volte a dimostrare la inconsistenza reddituale degli intestatari dei beni al momento della acquisizione degli stessi e la loro riferibilità indiretta al Ciotta Giuseppe.

Si tratta di valutazioni che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, poiché in materia di misure di prevenzione, non è deducibile il vizio di motivazione. Né, all'evidenza, la motivazione proposta risulta carente o apparente, dato che i giudici territoriali hanno ampiamente spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto esistente il presupposto dell'incisione patrimoniale effettuato con la confisca di prevenzione.

3. Il ricorso proposti dall'avv. Del Grosso nell'interesse di Cascella Marco e Zotti Filomena è manifestamente infondato.

3.1. Il denunciato ricorso alla inversione dell'onere della prova con riguardo a persone come i ricorrenti non legate da vincoli di parentela al proposto è manifestamente infondato. Sul punto si rileva come la Corte di appello non faccia ricorso ad alcuna presunzione, ma ponga alla base delle valutazioni in ordine alla intestazione fittizia il rilevante dato della cessione del ramo d'azienda della Michelangelo costruzioni s.r.l. (riconducibile al Ciotta Giuseppe) alla Costruzioni Michelangelo s.r.l. (facente capo ai ricorrenti); si indicava inoltre la commistione di interessi tra la le società facenti capo al proposto e quelle riferibili ai ricorrenti e la mancanza di prove in ordine al pagamento del prezzo del ramo di azienda.

Si tratta di elementi di prova indicati precisamente che contraddicono le deduzioni del ricorrente in ordine al ricorso alle presunzioni.

3.2. La parte del ricorso che mira a offrire una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali attraverso la contestazione delle valutazioni emergenti dalla motivazione che si riferiscono al giudizio di sproporzione è inammissibile in sede di legittimità; il sindacato della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione è, infatti, come si è già argomentato, limitato alle sole violazioni di legge.

3.3. Il motivo di ricorso che deduce la mancata audizione dell'amministratore giudiziario Zeno (comune anche ai motivi aggiunti proposti dall'avv. Vannetiello a difesa della posizione del Ciotta Giuseppe) che, nella prospettiva difensiva, era decisivo per le valutazioni in ordine alla riconducibilità dei beni sequestrati al Ciotta Giuseppe è infondato.

Va chiarito che le decisioni in ordine alla integrazione probatoria degli elementi disponibili rientra nell'area della discrezionalità del giudice che procede il quale in relazione alla valutazione dei dati emersi dalla progressione processuale conserva un ampio potere valutativo in ordine alla rilevanza delle richieste istruttorie. Tale potere di gestione del compendio probatorio trova evidente limite nella incoerenze del percorso logico argomentativo che manifestano omissioni derivanti dalla mancata assunzione di prove rilevanti al punto da indurre carenze della motivazione sui temi non esplorati e sulle prove non acquisite.

Nel caso di specie la denunciata violazione non può essere riconosciuta; le valutazioni dell'amministratore Zeno erano disponibili ed ostese ed il contraddittorio sulle stesse poteva essere sviluppato, come è di fatto avvenuto, per via cartolare. Peraltro la Corte d'appello svalutava la rilevanza della dimostrazione della redditività dell'azienda ritenuto irrilevante atteso che «il reddito generato da una fonte produttiva di matrice illecita» è «essa stessa illecita».

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2015

L'estensore
Sandra Recchione

Il Presidente
Antonio Prestipino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 16 LUG 2015
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE